

## 1. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI PER FINI ACCADEMICI

**Finalità:** Accesso ad un corso/Prosecuzione degli studi  
Abbreviazione di corso/Riconoscimento periodo di studi/  
Riconoscimento crediti  
Conseguimento del corrispondente titolo italiano (equipollenza)

**Ente competente:** Università e Istituzioni AFAM (*Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica*)

2. RICONOSCIMENTO NON ACCADEMICO DEI TITOLI procedura di riconoscimento del titolo di studio estero per benefici specifici, senza per questo conferire valore legale al titolo.

**Finalità:** Riconoscimento per l'accesso ai concorsi pubblici – Il riconoscimento di un titolo di studio estero permette di partecipare a un concorso pubblico senza che venga rilasciato un titolo italiano.

**Ente Competente:** La domanda va presentata su apposito modulo, allegando i documenti richiesti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (*Dipartimento della Funzione Pubblica – UOLP – Servizio per la Programmazione delle Assunzioni e la Mobilità*) e, contestualmente, al Ministero dell'Università e della Ricerca (*MUR*)

Riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali - è possibile far valutare titoli esteri a fini previdenziali, per il riscatto del relativo periodo di studio.

o L'interessato può presentare domanda al *MUR* tramite l'ufficio INPS altro ufficio previdenziale competente.

Riconoscimento ai fini dell'iscrizione al Centro per l'Impiego - è possibile far valutare titoli di studio esteri per l'iscrizione ai Centri Impiego. L'interessato può presentare la domanda all'amministrazione competente che la trasmette, insieme alla documentazione richiesta, al *MUR*.

Riconoscimento per assegnazione di borse di studio e altri benefici - è possibile far valutare titoli di studio esteri per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni. L'interessato può presentare la domanda all'amministrazione competente che la trasmette, insieme alla documentazione richiesta, al *MUR*.

Riconoscimento per l'accesso a esperienze di praticantato/tirocinio - è possibile far valutare titoli di studio esteri per l'accesso al praticantato o al tirocinio richiesti come requisito per alcune professioni regolamentate. La valutazione è svolta dal *MUR* sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale.

Riconoscimento per attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva nei pubblici concorsi oppure per progressione di carriera dei dipendenti della PA - la procedura è competenza del *MUR* su richiesta delle amministrazioni che hanno bandito i concorsi pubblici.

3. RICONOSCIMENTO TITOLI PER ACCESSO ALLE PROFESSIONI (*qualifiche professionali*): In Italia è possibile riconoscere le qualifiche professionali conseguite in un paese non UE (*il cosiddetto riconoscimento professionale*).

In Italia le professioni si dividono in due categorie:

- professioni "**non-regolamentate**" dalla legge sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata ed è in possesso di un titolo estero non ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale o formale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano (es.: *es. musicista, designer, compositore, grafico, cameriere* e molte altre ancora);

- professioni "**regolamentate**" dalla legge sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale. La legge stabilisce sia il titolo di studio della professione (es. *tirocinio e/o esame di Stato per l'abilitazione professionale*) e le norme di deontologia professionale.

Coloro che sono in possesso di un *titolo professionale* estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente. Per "*titolo professionale*" si intende quello che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata.

Ministero della Salute – sono competenza del Ministero le professioni sanitarie (es.: *biologo, chimico, farmacista, psicologo*), professioni sanitarie assistenziali (es.: *infermiere, ostetrica, ecc*), professioni sanitarie della riabilitazione (es.: *fisioterapista, podologo, logopedista, ecc*), professioni tecnico sanitarie (es.: *igienista dentale, tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio, ecc*), professioni sanitarie tecniche della prevenzione (es.: *tecnico della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ecc*), arti ausiliarie delle professioni sanitarie (es.: *odontotecnico, ottico, ecc*).

Ministero delle Imprese e del Made in Italy – sono competenza del Ministero le professioni di : *acconciatore, autoriparatore, agente di commercio, ecc.*

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – sono competenza del Ministero le professioni di *estetista, conduttore di impianti termici, ecc.* In base alla normativa attualmente in vigore in Italia, non è ammesso il riconoscimento delle singole qualifiche professionali di: *massaggiatore estetico, onicotecnico, ricostruzione delle unghie* o altre figure professionali concernenti il settore estetico, in quanto professioni non regolamentate singolarmente.

Ministero dell'Istruzione e del Merito – sono competenza del Ministero le professioni di: *docente di scuola dell'infanzia; docente di scuola primaria, docente di scuola secondaria di I grado, docente di scuola secondaria di II grado.* Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l'interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell'ordinamento scolastico italiano (*professione corrispondente*). In caso di differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall'interessato, potranno essere somministrate delle misure compensative, nella specie di *prova attitudinale o tirocinio di adattamento* presso istituzioni scolastiche italiane.

Ministero dell'Università e Ricerca – sono competenza del Ministero le professioni di: *architetto, paesaggista, ricercatore presso università ed enti di ricerca, ecc.*

Ministero della Giustizia - sono competenza del Ministero le professioni di: *perito agrario, perito industriale, giornalista, geometra, assistente sociale, avvocato, ingegnere, ecc.*

Ministero dell'Interno - sono competenza del Ministero le professioni di: *guardia particolare giurata, investigatore privato, ecc.*

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile** – sono competenza del Ministero le professioni di: assistente bagnante, insegnante/istruttore di scuola guida, ecc;

**Ministero della Cultura** - sono competenza del Ministero le professioni di: restauratore e/o tecnico del restauro di beni culturali;

**Dipartimento dello Sport** – competente per le professioni di: guida alpina, maestro di sci, ecc;

**CONI** – competente per le professioni di: allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, ecc.

**4. RICONOSCIMENTO DI DIPLOMI CONSEGUITI ALL'ESTERO:** per il riconoscimento dei titoli di studio diploma di istruzione secondaria di 1° e 2° livello la competenza è dell'Ufficio Provinciale Scolastico territoriale. La procedura di riconoscimento dei titoli di studio equipollenti ai diplomi di istruzione secondaria di secondo grado è accessibile solo:

⑩ ai cittadini comunitari;

⑩ ai titolari di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria);

⑩ ai cittadini italiani **che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione.**

Accertata la conoscenza della lingua italiana e la sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti fra il corso estero e quello relativo italiano rispetto al quale è stato richiesto il riconoscimento, verificato il livello culturale, tecnico e/o professionale anche attraverso una specifica prova integrativa sulle materie caratterizzanti il titolo italiano richiesto qualora il caso lo richiedesse (*espletate con la nomina di apposita commissione*), viene rilasciata la relativa dichiarazione di equipollenza ovvero il riconoscimento formale del titolo di studio conseguito che attribuisce valore legale al titolo di studio valido su tutto il territorio nazionale.